

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Pistoia, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Maurizio Barbarisi Presidente
Maria Iannone Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
letti gli atti, sentito il relatore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. xxx/2023, avente ad oggetto *Reclamo ex art. 630 c.p.c.*, vertente

TRA

BANCA, con sede in **OMISSIS** alla **OMISSIS**, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti **OMISSIS** e **OMISSIS**, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in **OMISSIS**;
Reclamante – Creditore procedente

E

DEBITORE;

Debitore esecutato

E

CREDITORE INTERVENUTO;

Creditore intervenuto

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

1. Con ricorso, depositato in data 8.2.2023, **BANCA** proponeva reclamo, ai sensi dell'art. 630 c. 3 c.p.c., avverso l'ordinanza di estinzione del 19.1.2023 emessa dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva n.r.g. es. xxx/2016.

Il Giudice dell'Esecuzione, in particolare, richiamava la propria ordinanza del 10.12.2022, nella quale rilevava che **BANCA** aveva proposto ricorso in riassunzione della procedura il 24.5.2022, a seguito della emissione della sentenza di accoglimento della opposizione agli atti esecutivi, passata in giudicato il 29.1.2021; essendo, quindi, stato riassunto il processo esecutivo oltre il termine perentorio di sei mesi di cui all'art. 627 c.p.c., lo stesso doveva ritenersi estinto di diritto per inattività delle parti.

La reclamante contestava le motivazioni poste dal GE a sostegno della propria ordinanza, evidenziando come l'istanza di riassunzione della procedura era datata 24.5.2021, e non già 24.5.2022, ed era, quindi, stata proposta entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito l'opposizione.

Pertanto, **BANCA** concludeva affinché venisse annullata l'ordinanza impugnata, disponendo la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. xxx/2016.

Instaurato regolarmente il contraddittorio, **DEBITORE** e **CREDITORE INTERVENUTO** rimanevano contumaci.

2. Il reclamo ex art. 630 c.p.c. è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

2.1. **BANCA** propone reclamo avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva n.r.g. es. xxx/2016 pronunciata dal Giudice delle Esecuzioni il 19.1.2023.

La procedura esecutiva in questione veniva sospesa, in attesa della definizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi n.r.g. xxx/2016, conclusosi con sentenza di accoglimento pubblicata il 29.6.2020, passata in giudicato il 29.1.2021.

Il GE pronunciava l'estinzione della procedura, sulla base dell'assunto che, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza in questione in data 29.1.2021, l'istanza di riassunzione veniva proposta il 24.5.2022, cioè oltre il termine di mesi sei di cui all'art. 627 c.p.c.

A ben vedere, l'istanza di riassunzione della procedura esecutiva risulta essere stata depositata da **BANCA** in data 24.5.2021 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), ovvero entro il termine di mesi sei decorrenti

dal 29.1.2021, data del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della opposizione agli atti esecutivi (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).

2.2. Pertanto, stante il rispetto del termine di cui all'art. 627 c.p.c., il reclamo deve essere accolto, con conseguente revoca dell'ordinanza di estinzione pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione il 19.1.2023.

3. Nulla alle spese, tenuto conto delle concrete ragioni della decisione, oltre che della contumacia dei convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, Sezione Civile, pronunciando definitivamente sul reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto da **BANCA** così provvede:

- 1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di estinzione pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione il 19.1.2023 e dispone la prosecuzione della procedura esecutiva n.r.g.es. xxx/2016;
- 2) nulla alle spese.

Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 27.4.2023.

Il Giudice rel.
Nicola Latour

Il Presidente
Maurizio Barbarisi

EX PARTE